




Il Ministro dell'Interno



NN 12, n. 242

Roma, 4 AGO 2021

Per il Presidente,

le trasmetto copia del decreto in data 20 luglio 2021, adottato di concerto con il Ministro della Difesa, concernente la proroga dell'impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate, per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del Covid-19.


La informo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il provvedimento è stato trasmesso, con separate note, anche ai Presidenti delle Commissioni Difesa e Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati.

L'occasione mi è gradita per inviarle cordeli saluti.

Luciana Lamorgese

On.le Roberto FICO
Presidente della Camera dei Deputati

ROMA



RF

**DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Proroga del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per *"servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"*, in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e per lo *"svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19"* ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n.178, recante: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali."*



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

- VISTA** la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*";
- VISTO** l'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTO** l'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", il quale, nel richiamare le disposizioni del citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, dispone la proroga dell'impiego, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità e, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate, al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n. 78 del 2009, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, secondo cui al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTO il proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, datato 22 aprile 2021, e successiva rimodulazione, con il quale è stato prorogato il piano di impiego del contingente complessivo di 7.803 militari delle Forze armate, rispettivamente, fino al 30 giugno 2021 per le 7.050 unità autorizzate dall'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178 del 2020, e fino al 30 aprile 2021 per le 753 unità autorizzate dall'articolo 1, comma 1025, della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, per le esigenze ivi previste;

CONSIDERATO che il concorso dell'aliquota di 7.050 militari delle Forze armate è già stato autorizzato fino al 30 giugno 2021 con riduzione a 6.000 unità già autorizzata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2022 nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1024, della citata legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

RAVVISATA la necessità di continuare a ricorrere al concorso di personale delle Forze armate nell'espletamento di ulteriori servizi di vigilanza e sicurezza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, attraverso l'impiego, fino al 31 luglio 2021, del contingente di 753 militari, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 74, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

ACQUISITO il parere del Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella riunione del 25 giugno 2021;

DATA preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

1. Prosegue fino al 30 giugno 2021 l'impiego dell'aliquota di 7.050 militari delle Forze armate, di cui al proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, del 22 aprile 2021, e successiva rimodulazione, già autorizzato dall'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178 del 2020, per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili (tabella A). A decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 è prorogato l'impiego di un contingente ridotto a 6.000 unità per le medesime esigenze di vigilanza (tabella B).

2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19, il piano di impiego dell'aliquota aggiuntiva di 753 unità delle Forze armate è prorogato fino al 31 luglio 2021 (tabella C).

3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, le tabelle allegate al richiamato decreto in data 22 aprile 2021 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato D del presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

4. Il piano d'impiego relativo ai contingenti di militari di cui ai commi 1 e 2 è attuato secondo le modalità operative specificate nell'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Il contingente complessivo di militari di cui al presente articolo, è posto a disposizione dei Prefetti delle province indicate nel richiamato documento, nelle aliquote ivi previste, per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, comprese quelle relative ai Centri per immigrati, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19, incluso il personale destinato ad attività di comando e supporto operativo logistico.

6. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al presente articolo, i Prefetti delle province interessate definiranno l'impiego del personale messo a loro disposizione previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 2

1. Il Comitato tecnico composto dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi del proprio decreto, di concerto con il Ministero della difesa del 29 luglio 2008, provvede alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione del piano d'impiego di cui all'articolo 1, nonché definisce eventuali adeguamenti operativi al medesimo piano.

2. In caso di necessità e urgenza, anche su richiesta dei Prefetti delle province interessate, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa comunicazione al Ministro dell'Interno e al Ministro della difesa, può modificare il numero delle unità di personale delle Forze armate indicato nel richiamato documento allegato al presente decreto, nonché le province ivi individuate, ferme restando le entità massime e le specifiche finalità dei contingenti, previste, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1023 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, richiamati in premessa.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il

MINISTRO DELLA DIFESA

3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica al piano d'impiego è ratificata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 3

1. La speciale indennità onnicomprensiva da attribuire al personale militare impiegato nell'ambito del piano di cui al presente decreto sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e della difesa, ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Roma, **20 LUG 2021**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Allegato al Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, recante la proroga del piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per "servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e per lo "svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19" ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 1023 della legge 30 dicembre 2020, n.178, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Modalità di impiego del contingente complessivo di personale militare appartenente alle Forze Armate, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia.

1) Durata del piano:

- a) contingente di 7.050 militari fino al 30 giugno 2021 (di cui alla tabella A), ridotto a 6.000 militari dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (di cui alla tabella B): per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, compresa l'aliquota di militari per gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6;
- b) contingente di 753 militari (di cui alla tabella C): dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, per i maggiori compiti di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19;

2) Il contingente complessivo di personale delle Forze Armate, sarà posto a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, per le esigenze di sicurezza indicate, rispettivamente, nella lettera a) e b) del precedente punto 1).

3) **I servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili** saranno effettuati, secondo le seguenti modalità, con il ricorso al contingente di cui all'allegato prospetto (**tabella A e B**), che individua altresì le sedi di destinazione:

- a) per la vigilanza ai Centri per immigrati: impiego congiunto di appartenenti alle Forze Armate e aliquote di operatori delle Forze di Polizia, di entità proporzionata all'esigenza del concorso;
- b) per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, compresi quelli per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014, il concorso nell'attività di vigilanza da parte dei contingenti delle Forze Armate, sarà assicurato attraverso i seguenti moduli operativi:
 - b1. servizio congiunto ad individuati obiettivi da parte delle Forze di Polizia e di un contingente delle Forze Armate,

di entità variabile in ragione della sensibilità degli stessi;

- b2. servizio di vigilanza fissa assunto, in via esclusiva e per singolo obiettivo, da parte di un contingente delle Forze Armate, in concorso con il servizio di vigilanza dinamica dedicata a più obiettivi che insistono in un'area circoscritta e definita, espletato da una pattuglia delle Forze di Polizia;
- b3. servizio assunto, in via esclusiva e per più obiettivi ricadenti in un'unica area, da parte di una pattuglia automontata composta da almeno tre operatori delle Forze Armate, esclusivamente lungo un itinerario definito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in concorso e radiocollegata con pattuglia delle Forze di Polizia, impiegata nella zona, nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio.

4) **I servizi di vigilanza e sicurezza** concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19 saranno effettuati, attraverso i seguenti moduli operativi, con il ricorso all'ulteriore specifico contingente di cui all'allegato prospetto (**tabella C**), che individua altresì le sedi di destinazione:

- a) per la vigilanza ai Centri per immigrati: impiego congiunto di appartenenti alle Forze Armate e aliquote di operatori delle Forze di Polizia, di entità proporzionata all'esigenza del concorso;
- b) per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili il concorso nell'attività di vigilanza da parte dei contingenti delle Forze Armate, sarà assicurato attraverso i seguenti moduli operativi:
 - b1. servizio congiunto ad individuati obiettivi da parte delle Forze di Polizia e di un contingente delle Forze Armate, di entità variabile in ragione della sensibilità degli stessi;
 - b2. servizio assunto, in via esclusiva e per singolo obiettivo, da parte di un contingente delle Forze Armate, con il concorso di una pattuglia delle Forze di Polizia preposta al servizio di vigilanza dinamica dedicata a più obiettivi che insistono in un'area circoscritta e definita;

- b3. servizio assunto, in via esclusiva e per più obiettivi ricadenti in un'unica area, da parte di una pattuglia automontata composta da almeno tre operatori delle Forze Armate, esclusivamente lungo un itinerario definito dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in concorso e radiocollegata con pattuglia delle Forze di Polizia, impiegata nella zona, nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio.
- 5) Il personale delle Forze Armate preposto alle suindicate attività è integrato da aliquote di comando e supporto operativo logistico, come indicato negli allegati prospetti.
- 6) Gli appartenenti alle Forze Armate, in servizio di vigilanza ai Centri per immigrati ed agli altri obiettivi indosseranno, preferibilmente, l'uniforme della tipologia "policroma vegetata".
- 7) L'armamento, l'equipaggiamento (anche di carattere protettivo), l'uniforme e la motorizzazione di cui si avvarranno gli appartenenti alle Forze Armate, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 6, saranno individuati dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di intesa con i Comandi militari competenti, in relazione alla disponibilità e tenuto conto della sensibilità del sito, della loro ubicazione e di altri elementi di valutazione.
- 8) Il personale delle Forze Armate, impiegato nelle suindicate attività si avvarrà, per le comunicazioni radio e i contatti con le centrali operative delle Forze di Polizia, di apparati radio forniti da queste ultime, che garantiranno altresì i collegamenti a mezzo di canali appositamente dedicati.
- 9) Gli appartenenti alle Forze Armate, per l'esecuzione dei compiti loro affidati, saranno muniti di apposite disposizioni che disciplinano il servizio, predisposte dall'Autorità militare competente, d'intesa con l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI			
Piano di Impiego di 7.050 militari dal 30 giugno 2021			
PROVINCE	Servizi di Vigilanza a siti ed obiettivi sensibili		
1. AGRIGENTO	138	(13*)	
2. AOSTA	15	(2*)	presso i valichi di frontiera terrestre
3. BARI	185	(29*)	di cui 25 presso i valichi di frontiera marittima
4. BERGAMO	35	(2*)	
5. BOLOGNA	86	(12*)	
6. BOLZANO	45	(5*)	di cui 35 presso i valichi di frontiera terrestre
7. BRESCIA	40	(1*)	
8. BRINDISI	70		
9. CALT. TA	120	(11*)	
10. CASERTA	255	(41*)	di cui 125**
11. CATANIA	103	(17*)	
12. CATANZARO	50	(7*)	
13. COMO	15	(2*)	
14. CROTONE	70	(4*)	
15. FERRARA	12	(2*)	
16. FIRENZE	155	(19*)	
17. FOGGIA	100	(9*)	
18. GENOVA	55	(5*)	
19. GORIZIA	50	(4*)	
20. IMPERIA	45	(8*)	di cui 30 presso i valichi di frontiera terrestre
21. L'AQUILA	18	(3*)	
22. LIVORNO	36	(3*)	
23. MACERATA	67	(4*)	
24. MESSINA	53	(7*)	
25. MILANO	754	(78*)	
26. MODENA	53	(3*)	
27. MONZA B.	15	(2*)	
28. NAPOLI	770	(76*)	di cui 130**
29. NUORO	53	(5*)	
30. PADOVA	30	(4*)	
31. PALERMO	120	(22*)	
32. PARMA	24	(3*)	
33. PERUGIA	55	(12*)	
34. PISA	40	(5*)	
35. POTENZA	55	(9*)	
36. RAGUSA	140	(17*)	
37. R. CALABRIA	169	(18*)	
38. RIETI	58	(7*)	
39. RIMINI	16	(2*)	
40. ROMA	1679	(270*)	
41. TARANTO	65	(6*)	di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
42. TORINO	590	(54*)	di cui 15 presso i valichi di frontiera terrestre
43. TRAPANI	88	(6*)	
44. TREVISO	15	(2*)	
45. TRIESTE	50	(6*)	di cui 10 presso i valichi di frontiera terrestre e 15 presso i valichi di frontiera marittima
46. UDINE	95	(9*)	presso i valichi di frontiera terrestre
47. VARESE	50	(5*)	
48. VENEZIA	122	(14*)	di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
49. VERCELLI	24	(4*)	
50. VERONA	60	(3*)	
51. VIBO V.	30	(3*)	
52. VICENZA	12	(2*)	
TOTALE	7.050		di cui 255**
	(di cui 850*)		* Allotquote di comando e controllo

**aliquote per lo esigenze ex art. 3, c.2, D.L. n.136/2013 convertito con legge n.6/2014 - cd. "Terro del Fuochi"

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI

Piano di Impiego di 6.000 militari dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022

PROVINCE	Servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili	
1. AGRIGENTO	118	(11*)
2. AOSTA	15	(2*) presso i valichi di frontiera terrestre
3. BARI	145	(25*) di cui 25 presso i valichi di frontiera marittima
4. BERGAMO	20	(2*)
5. BOLOGNA	66	(7*)
6. BOLZANO	25	(2*)
7. BRESCIA	20	(1*)
8. BRINDISI	60	
9. CALT. TA	110	(9*)
10. CASERTA	190	(37*) di cui 125 **
11. CATANIA	68	(15*)
12. CATANZARO	40	(10*)
13. COMO	15	(2*)
14. CROTONE	70	(4*)
15. FERRARA	12	(2*)
16. FIRENZE	117	(12*)
17. FOGGIA	70	(4*)
18. GENOVA	45	(4*)
19. GORIZIA	50	(4*)
20. IMPERIA	45	(6*) di cui 30 presso i valichi di frontiera terrestre
21. L'AQUILA	18	(3*)
22. LIVORNO	16	(2*)
23. MACERATA	20	(2*)
24. MESSINA	53	(5*)
25. MILANO	611	(57*)
26. MODENA	38	(2*)
27. MONZA B.	15	(2*)
28. NAPOLI	720	(60*) di cui 130**
29. NUORO	53	(5*)
30. PADOVA	20	(2*)
31. PALERMO	100	(20*)
32. PARMA	24	(3*)
33. PERUGIA	35	(10*)
34. PISA	30	(3*)
35. POTENZA	55	(6*)
36. RAGUSA	110	(11*)
37. R. CALABRIA	150	(16*)
38. RIETI	15	(2*)
39. RIMINI	16	(2*)
40. ROMA	1519	(244*)
41. TARANTO	55	(5*) di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
42. TORINO	560	(51*) di cui 15 presso i valichi di frontiera terrestre
43. TRAPANI	80	(4*)
44. TREVISO	15	(2*)
45. TRIESTE	50	(6*) di cui 10 presso i valichi di frontiera terrestre e 15 presso i valichi di frontiera marittima
46. UDINE	95	(9*) presso i valichi di frontiera terrestre
47. VARESE	30	(4*)
48. VENEZIA	90	(12*) di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
49. VERCELLI	24	(4*)
50. VERONA	40	(3*)
51. VIBO V.	30	(3*)
52. VICENZA	12	(2*)
TOTALE	6.000 (di cui 725*)	di cui 255** * Alliquote di comando e controllo

**alliquote per le esigenze ex art. 3, c.2, D.L. n.136/2013 convertito con legge n.6/2014 - cd. "Terza dei Fuochi"

Tabella C

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI	
Piano di Impiego del contingente aggiuntivo di 753 militari dal 1° maggio fino al 31 luglio 2021 per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.	
PROVINCE	
1. AGRIGENTO	77 (9%)
2. BARI	30 (3%)
3. BRINDISI	20 (2%)
4. CALTANISSETTA	60 (6%)
5. CATANZARO	30 (3%)
6. COSENZA	25 (3%)
7. GORIZIA	50 (5%)
8. MESSINA	100 (10%)
9. NAPOLI	120 (15%)
10. SALERNO	61 (8%)
11. TRIESTE	130 (15%)
12. UDINE	50 (5%)
TOTALE	753 (di cui 84%) * Aliquote di comando e controllo

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI			
Piano di Impiego di 6.000 militari dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022			
PROVINCE	Servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili		
1. AGRIGENTO	118	(11*)	
2. AOSTA	15	(2*)	presso i valichi di frontiera terrestre
3. BARI	145	(25*)	di cui 25 presso i valichi di frontiera marittima
4. BERGAMO	20	(2*)	
5. BOLOGNA	66	(7*)	
6. BOLZANO	25	(2*)	
7. BRESCIA	20	(1*)	
8. BRINDISI	60		
9. CALT. TA	110	(9*)	
10. CASERTA	190	(37*)	di cui 125 **
11. CATANIA	68	(15*)	
12. CATANZARO	40	(10*)	
13. COMO	15	(2*)	
14. CROTONE	70	(4*)	
15. FERRARA	12	(2*)	
16. FIRENZE	117	(12*)	
17. FOGGIA	70	(4*)	
18. GENOVA	45	(4*)	
19. GORIZIA	50	(4*)	
20. IMPERIA	45	(8*)	di cui 30 presso i valichi di frontiera terrestre
21. L'AQUILA	18	(3*)	
22. LIVORNO	16	(2*)	
23. MACERATA	20	(2*)	
24. MESSINA	53	(5*)	
25. MILANO	611	(57*)	
26. MODENA	38	(2*)	
27. MONZA B.	15	(2*)	
28. NAPOLI	720	(60*)	di cui 130**
29. NUORO	53	(5*)	
30. PADOVA	20	(2*)	
31. PALERMO	100	(20*)	
32. PARMA	24	(3*)	
33. PERUGIA	35	(10*)	
34. PISA	30	(3*)	
35. POTENZA	55	(8*)	
36. RAGUSA	110	(11*)	
37. R. CALABRIA	150	(16*)	
38. RIETI	15	(2*)	
39. RIMINI	16	(2*)	
40. ROMA	1519	(244*)	
41. TARANTO	55	(5*)	di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
42. TORINO	560	(51*)	di cui 15 presso i valichi di frontiera terrestre
43. TRAPANI	80	(4*)	
44. TREVISO	15	(2*)	
45. TRIESTE	50	(6*)	di cui 10 presso i valichi di frontiera terrestre e 15 presso i valichi di frontiera marittima
46. UDINE	95	(9*)	presso i valichi di frontiera terrestre
47. VARESE	30	(4*)	
48. VENEZIA	90	(12*)	di cui 15 presso i valichi di frontiera marittima
49. VERCELLI	24	(4*)	
50. VERONA	40	(3*)	
51. VIBO V.	30	(3*)	
52. VICENZA	12	(2*)	
TOTALE	6.000 (di cui 725*)		di cui 255** * Alliquota di comando e controllo

**aliquota per le esigenze ex art. 3, c.2, D.L. n.136/2013 convertito con legge n.6/2014 - cd. "Terra dei Fuochi"

CONCORSO FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA A SITI ED OBIETTIVI SENSIBILI

Piano di Impiego del contingente aggiuntivo di 753 militari dal 1° maggio fino al 31 luglio 2021
per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

PROVINCE		
1. AGRIGENTO	77	(9*)
2. BARI	30	(3*)
3. BRINDISI	20	(2*)
4. CALTANISSETTA	60	(6*)
5. CATANZARO	30	(3*)
6. COSENZA	25	(3*)
7. GORIZIA	50	(5*)
8. MESSINA	100	(10*)
9. NAPOLI	120	(15*)
10. SALERNO	61	(8*)
11. TRIESTE	130	(15*)
12. UDINE	50	(5*)
TOTALE	753	
	(di cui 84*)	* Allquote di comando e controllo